

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
REGIONALE DI LAVORO
SETTORE ARTIGIANO
ORAFI-ARGENTIERI-OROLOGIAI ED AFFINI
DEL PIEMONTE**

Tra le Associazioni imprenditoriali artigiane

L'Unione Regionale Orafi-Argentieri-Orologiai ed Affini FEDERART-CONFARTIGIANATO Piemonte rappresentata dal Presidente Sig. Aberto Tassone, assistiti dalla Confartigianato Piemonte rappresentata dal Presidente Mario Galli, dal Segretario Silvano Berna e da Sergio Paro, Umberto Marino, Cesare Maurizio Valvo, Carlo Fontana, Giovanna Pilotti e Carlo Napoli del Dipartimento Sindacale.

ARTISTICO-CNA Piemonte rappresentata dal Presidente Vincenzo Balduzzi, dal Segretario Massimo Mensi, assistiti per la CNA Piemonte dal Presidente Consentino, dal Segretario Michele Sabatino e da Paolo Alberti e Angela Maria Brunetto del Dipartimento Sindacale.

Federazione Nazionale dei Mestieri Artistici e Tradizionali-CASA rappresentata dal Presidente Ulderico Carboni e dal Presidente di categoria Claudio Buosi, dal Segretario Generale Paolo Mignone con l'assistenza di Maria Luisa Minerdo e Piergiorgio Scoffone del Dipartimento Sindacale;

e le Associazioni sindacali

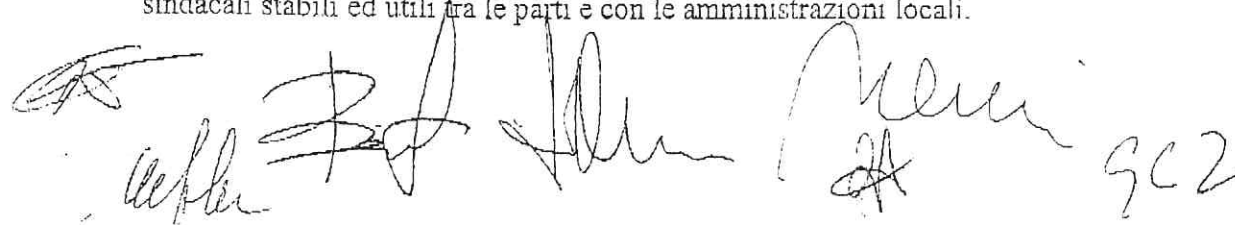
FIM - CISL rappresentata dal Segretario regionale Giancarlo Zanoletti

~~FIOM - CGIL rappresentata dal Segretario regionale Giuseppe Melillo~~

UILM - UIL rappresentata dal Segretario regionale Antonino Russo

PREMESSA

Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro Organizzazioni e del Sindacato dei lavoratori dipendenti, le parti, nel riconoscere l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto nell'economia della Regione Piemonte, convengono che il Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro per le aziende Artigiane del settore Orafi-Argentieri-Orologiai ed Affini è una importante occasione per realizzare relazioni sindacali stabili ed utili tra le parti e con le amministrazioni locali.



Pur nella piena e reciproca autonomia e distinzione dei ruoli e delle competenze, le parti individueranno momenti di analisi congiunta per avviare politiche attive per il lavoro, iniziative per lo sviluppo del settore e i necessari programmi per la Formazione professionale al fine di rendere più strutturate, programmate e qualificate le prospettive delle imprese artigiane.

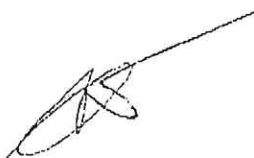
Le parti collaboreranno affinché il settore acquisisca la capacità di rendere stabile e qualificata l'occupazione, attraverso lo sviluppo dell'impresa artigiana nel tessuto produttivo della Regione per mantenere ed incrementare i livelli occupazionali (quantitativi e qualitativi) con particolare attenzione all'area produttiva di Valenza.

Le parti concordano nell'impostare rapporti, anche congiunti, con gli Enti Locali per rendere visibili i problemi del settore artigiano e le sue vere necessità concertando azioni e iniziative di monitoraggio, analisi e supporto.

Le parti sottolineano che nella determinazione della decorrenza degli aumenti retributivi è stata considerata la situazione di difficoltà in cui si trovano ad operare le imprese artigiane.

In sintesi le parti con il rinnovo del presente CCRIL intendono realizzare i seguenti obiettivi:

- consolidare le relazioni sindacali fra le parti sociali, in particolare rendendo stabile e strutturale il secondo livello contrattuale regionale;
- dare un impulso forte all'avvio di una politica attiva del settore, che miri, da un lato, allo sviluppo ed al rafforzamento della capacità competitiva dell'impresa artigiana, e, dall'altro, all'innalzamento del livello professionale dei lavoratori mediante programmi concordati di formazione professionale, basati sull'analisi di effettivi fabbisogni formativi;
- individuare momenti di analisi congiunta, con l'apporto dell'Osservatorio EBAP, per conoscere il settore e la sua evoluzione, condizione essenziale per orientare politiche iniziative e servizi allo sviluppo dello stesso.



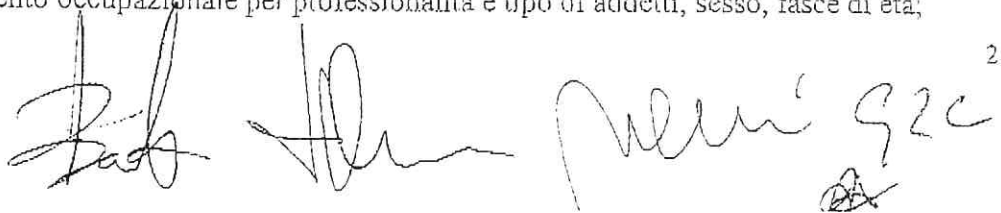
Articolo 1 OSSERVATORIO



In applicazione di quanto previsto dal CCNL le parti concordano sull'importanza dell'Osservatorio allo scopo di avviare la conoscenza reciproca del mercato del lavoro, il fabbisogno della formazione professionale e della riqualificazione delle imprese artigiane del settore.

Compiti dell'Osservatorio sono l'acquisizione di informazioni disaggregate per aree territoriali e comparti produttivi, in particolare:

- tipologia merceologica, struttura e dislocazione delle aziende;
- andamento occupazionale per professionalità e tipo di addetti, sesso, fasce di età;



2

- prospettive produttive del settore;
- formazione professionale;
- analisi su innovazioni tecnologiche e sviluppo del settore;
- ambiente, salute e sicurezza: andamento infortunistico e malattie professionali;
- possibilità di incentivi, anche pubblici, per una migliore qualificazione del settore.

L'Osservatorio utilizzerà come fonte privilegiata per l'acquisizione dei dati, sia l'Osservatorio regionale dell'artigianato di cui alla Legge Regionale 5 gennaio 1995 n.4 e successive. Utilizzerà inoltre le banche dati INPS, INAIL, sia eventuali istituti (Università, Istituto Tagliacarne, C.S.I.L., o altri).

Le parti si attiveranno nei confronti dell'Ente Bilaterale affinché lo stesso, oltre a mettere a disposizione i propri dati, stipuli una convenzione con la Regione Piemonte al fine di ottenere i dati disaggregati e apposite ricerche per rispondere alle esigenze di monitoraggio sopra richiamate.

L'Osservatorio, sulla base dei compiti sopra individuati e dei dati ottenuti, potrà valutare la possibilità di promuovere studi e indagini su temi di comune interesse.

A tale scopo viene riconfermata la Commissione paritetica di categoria composta da un rappresentante per ciascuna Organizzazione; la stessa si riunirà ed opererà presso l'EBAP di norma una volta ogni trimestre su richiesta di una delle parti.

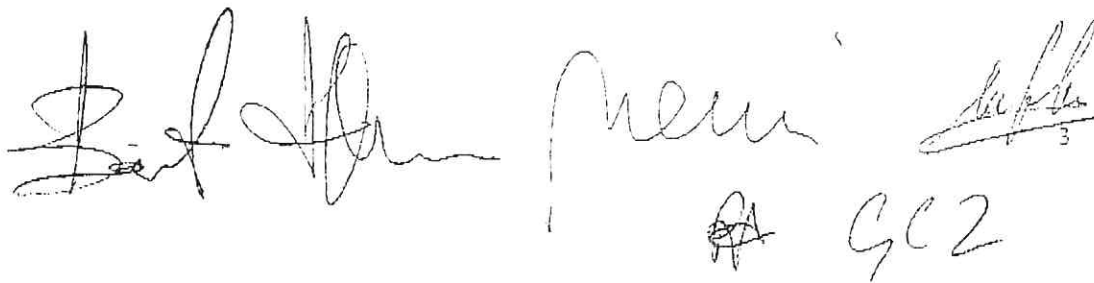
Articolo 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le parti convengono sulla necessità di attuare un coordinamento regionale dei piani di indirizzo formativo professionale per i settori Orafi-Argentieri-Orologiai ed Affini, attuando azioni di formazione e realizzando quanto previsto dalla regolamentazione quadro dell'Apprendistato.

Sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio, dei risultati dell'indagine nazionale sui fabbisogni formativi svolta dall'EBNA e della valutazione dei corsi terminati, la Commissione paritetica, di cui al punto precedente, indicherà alle Agenzie formative, che gestiscono i corsi per gli apprendisti, proposte di programmi formativi più specifici tenendo conto delle esigenze del mercato e dei percorsi formativi dei corsisti.

Tutto ciò nell'ambito di quanto definito dall'Accordo regionale interconfederale intercategoriale del 30/4/'99.

Inoltre la Commissione paritetica indirizzerà l'attività di monitoraggio e di promozione, con lo scopo di disegnare percorsi di acquisizione del sapere professionale e di anticipare i fabbisogni posti dall'innovazione, patrimonializzando l'esperienza nel campo della formazione professionale maturata nel distretto di Valenza.


A GC2

Articolo 3 OCCUPAZIONE E SOSTEGNO AL REDDITO

In relazione a situazioni congiunturali negative dovrà essere garantita la difesa dell'occupazione e del reddito dei lavoratori coinvolti. Ciò comporta che le imprese artigiane aderiscano all'EBAP sull'istituto Sostegno al Reddito in rispetto degli Accordi.

Articolo 4 AMBIENTE DI LAVORO E SICUREZZA

Gli artigiani, i lavoratori dipendenti e le rispettive organizzazioni hanno un comune interesse all'applicazione delle norme e delle leggi vigenti in materia di ambiente e sicurezza; le parti rimandano a quanto previsto dagli Accordi interconfederali regionali, applicativi della legge 626/'94.

Le parti si attiveranno per monitorare lo stato di attuazione e di applicazione nel comparto della legge 626 e delle leggi successive tramite :

- informazione periodica ad imprese e lavoratori attraverso la pubblicistica dell'EBAP;
- pubblicazione dello specifico quaderno sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per i comparti Orafo-Argentiero-Orologiai ed Affini da parte dell'EBAP e diffusione presso le aziende e i lavoratori dipendenti.

Articolo 5 CALENDARIO FERIE

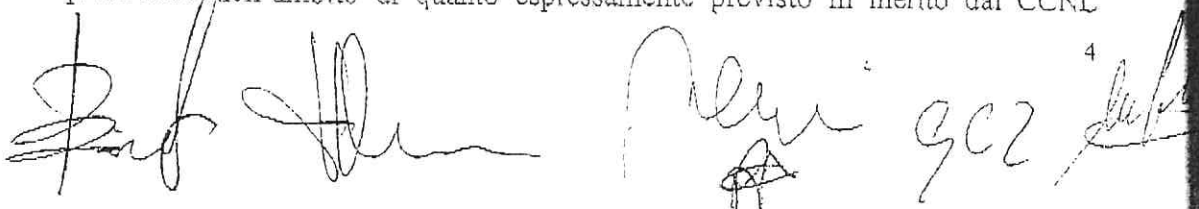
Le parti, nel ribadire quanto contenuto nel CCNL in materia di godimento delle ferie, delle giornate di riposo compensativo e dei permessi retribuiti, sottolineano la necessità che i periodi di godimento di tipo collettivo siano concordati tra le parti con adeguato anticipo tenuto conto sia delle esigenze tecniche aziendali sia delle esigenze del lavoratore.

A tal fine entro il mese di giugno, su richiesta di una delle parti si darà luogo ad un confronto tra datore di lavoro e dipendenti.

Articolo 6 ORARIO DI LAVORO

Al fine di fronteggiare periodi di congiuntura negativa, le parti, a livello regionale, possono realizzare accordi di gestione di regimi di orario, nell'ambito settimanale o ciclico su più settimane, differenti da quelli di norma in vigore.

In tale ottica le parti potranno altresì predisporre strumenti quali, ad esempio una banca ore o quant'altro nell'ambito di quanto espressamente previsto in merito dal CCNL



vigente, che consentano di realizzare una continuità del rapporto di lavoro e della retribuzione per tutti quei lavoratori occupati nelle imprese coinvolte in tali fenomeni, da utilizzarsi in combinazione con gli strumenti di natura bilaterale.

Articolo 7 RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO

Alla luce delle difficoltà interpretative del D.Lgs. 368/01 ed in attesa di precise istruzioni ministeriali, le parti convengono sull'opportunità di normare l'istituto dei rapporti a tempo determinato.

Resta inteso che il presente articolo cesserà di avere efficacia nel momento in cui saranno esplicitate le eventuali competenze dei livelli regionali di contrattazione.

Le parti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 24 del vigente CCNL in materia di contratti a termine, nell'ottica di soddisfare le necessità specifiche del settore, la cui produzione è sempre più caratterizzata da punte d'intensa attività non sempre programmabili, nonché nell'ottica di garantire più ampie opportunità di lavoro, concordano che è consentita, per il tempo necessario a sopperire alle punte di più intensa attività, l'assunzione di lavoratori a termine in numero pari a quello dei lavoratori in forza a tempo indeterminato (esclusi apprendisti e contratti di formazione e lavoro) per le aziende che occupano fino a 6 dipendenti.

Per le imprese che occupano oltre 6 dipendenti, calcolati con le modalità di cui sopra, le unità superiori a 6 vengono considerate al 50%.

Il numero massimo di rapporti a termine non potrà comunque superare le 9 unità.

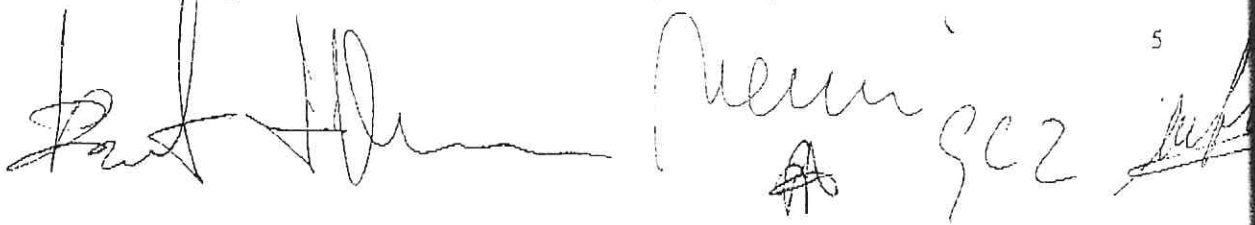
In caso di assunzioni a tempo indeterminato, le aziende potranno dare la precedenza ai lavoratori che nei sei mesi precedenti abbiano concluso, con la medesima azienda, un rapporto a tempo determinato avente le medesime caratteristiche professionali.

Articolo 8 RAPPORTI A TEMPO PARZIALE

1. In applicazione dell'art. 1, comma 3, del Decreto legislativo n° 61 del 28 gennaio 2000 e successive modifiche, il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo una combinazione delle modalità indicate nelle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo medesimo; in questo caso l'azienda ne darà notizia all'Osservatorio regionale di cui all'art. 2 del vigente contratto regionale.

L'applicazione di tutti gli istituti contrattuali avverrà secondo criteri di proporzionalità alla misura dell'orario ridotto pattuito.

2. In applicazione dell'art. 3 commi 1, 2 e 3 del Decreto legislativo n° 61 del 28 gennaio 2000 e successive modifiche, e dell'art. 23 del vigente CCNL, il datore di lavoro ha facoltà far effettuare prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore, previo consenso dello stesso da esprimersi per iscritto.



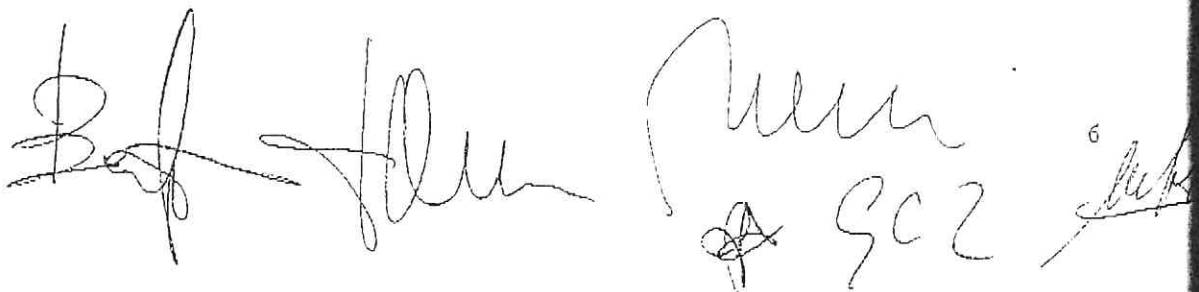
3. Per i lavoratori la cui prestazione è inferiore all'orario normale contrattuale (part time orizzontale), il lavoro supplementare non potrà superare il 50% dell'orario ridotto pattuito e la prestazione non potrà superare il normale orario di lavoro (8 ore giornaliere e 40 settimanali). Tale prestazione supplementare sarà compensata con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti di cui sopra.
Il monte ore complessivo delle ore prestate oltre l'orario di lavoro pattuito non potrà superare le 180 ore annue.
4. Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia qualificato, ai sensi del D.Lgs. n° 61 del 28.01.2000 quale part time verticale, il lavoro che ecceda le 40 ore settimanali, non potrà superare le 2 ore giornaliere e le 10 settimanali. Le maggiorazioni spettanti sono quelle previste dall'art. 21 del vigente CCNL.
Il monte ore complessivo delle ore prestate oltre l'orario di lavoro pattuito non potrà superare le 180 ore annue.
5. Le causali obiettive in relazione alle quali si consente di richiedere al lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare sono le esigenze organizzative e produttive aziendali.
6. Il lavoratore a tempo parziale potrà richiedere il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto o in parte, del lavoro supplementare effettuato in via non meramente occasionale.
7. L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie, come pure lo svolgimento del rapporto secondo le modalità di cui all'art.3 comma 7 del D.Lgs. n° 61 del 28.01.2000, sono ammesse esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato e nel caso di assunzione a termine limitatamente a quelle previste dall'art. 1 comma 2 lettera b) legge 18 aprile 1962 n. 230 e dall'art. 23 del vigente CCNL.

Articolo 9
APPRENDISTATO

Le parti convengono sulla riduzione dalle attuali 120 ore di formazione esterna a 60 ore per gli apprendisti in possesso all'atto dell'assunzione di diploma o qualifica attinente.

Articolo 10
PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti si impegnano a favorire l'applicazione dell'accordo interconfederale intercategoriale istitutivo del Fondo pensione "ARTIFOND", al fine di garantire ai lavoratori delle imprese artigiane una migliore tutela previdenziale.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and initials 'SC2' and '6' on the right.

B

Articolo 11
ELEMENTO INTEGRATIVO REGIONALE

In applicazione a quanto stabilito dall'Accordo Interconfederale 3 agosto, 3 dicembre 1992, dall'art. 3 Legge 23.5.97 n. 135 e dal vigente CCNL le Parti effettuata la verifica degli indicatori di settore individuati in sede di stipula del precedente CCRIL riferiti all'anno 1999 rilevano non esistenti i presupposti per il riconoscimento, nella vigenza del presente contratto, dell'Elemento integrativo regionale, così come definito dagli Accordi sopra citati.

Alla luce di quanto sopra verrà a cessare, come da tabella, la corresponsione del medesimo Elemento integrativo regionale dal periodo di paga in corso alla data di stipula del presente contratto.

IMPORTI E.I.R. IN VIGORE OTTOBRE 2001			
<i>Livello</i>	<i>Piemonte</i>	<i>Valenza*</i>	
		<i>Operai</i>	<i>Impiegati</i>
1	74.000	68.307	83.448
2	70.700	45.230	60.351
3	63.250	43.384	57.310
4	49.500	39.691	45.308
5	45.300	37.845	45.812
6	40.200	35.075	35.075

* comprensivi degli importi di cui agli Accordi territoriali sottoscritti a Valenza in data 17.7.1980 e 29.10.1981

Articolo 12
INDENNITÀ DI SETTORE

Le parti riconoscono che i settori Orafo-Argentieri-Orologiai ed Affini sono caratterizzati da livelli di notevole professionalità, diffusa sull'intero territorio regionale.

Le parti, nell'ottica della salvaguardia del patrimonio di professionalità esistente nel comparto, convengono di erogare ai lavoratori un elemento retributivo, utile per tutti gli istituti contrattuali, denominato "Indennità di settore" come da tabella:

INDENNITÀ DI SETTORE MENSILE IN VIGORE DAL 1° NOVEMBRE 2001			
<i>Livello</i>	<i>Piemonte</i>	<i>Valenza</i>	
		<i>Operai</i>	<i>Impiegati</i>
1	100.000	100.000	100.000
2	90.000	170.597	90.000
3	80.000	148.522	80.000
4	74.000	94.700	74.000
5	70.000	70.000	70.000
6	64.000	64.000	64.000

942

A

7

10/11

NORMATIVA PER LA ZONA DI VALENZA

Parte economica

Premesso che la contrattazione nel comparto artigiano è articolata su due livelli nazionale e regionale, le parti prendono atto degli Accordi territoriali sottoscritti a Valenza in data 17/07/1980 e 29/10/1981 valevoli per la città di Valenza e comuni limitrofi.

Con la sottoscrizione del presente CCRIL concordano nell'individuare i metodi di armonizzazione degli stessi relativamente alla parte retributiva e, in particolare convengono sulla necessità che i "minimi tabellari" di cui al vigente CCNL siano omogenei sull'intero territorio regionale e che saranno pertanto adeguati, ove necessario, come da tabella all.2; contestualmente sarà abolito, ove presente, l'importo corrisposto a titolo di superminimo collettivo.

Gli importi concordati nel presente CCRIL "Indennità di settore" saranno corrisposti secondo le modalità e gli importi di cui all'articolo 12 del presente CCRIL.

Formazione

La formazione è un tema fondamentale e strategico per il comparto, sia per ciò che riguarda il reclutamento quantitativo che qualitativo, alla ricerca di nuove professionalità da formare. La qualità della produzione orafa da un lato e la sensibilità ai cambiamenti dall'altro, richiedono una formazione plurima articolata su più livelli.

Alla luce dell'esperienza effettuata in Valenza che ha visto la sua origine nell'Accordo sindacale 17.07.81, del precedente CCRIL e della nascita della struttura del Consorzio per la Formazione Professionale nell'Alessandrino abbreviata FOR.AL. (di cui l'AFT di Valenza fa parte integrante), inerenti la formazione professionale e l'alternanza scuola - lavoro, le parti concordano nel proseguimento dell'attività della costituita Commissione paritetica per la Formazione, coinvolgendo direttamente gli attori locali quali i rappresentanti delle OO.A.A., delle OO.SS. e le scuole locali.

Mensa

Considerati i mutamenti avvenuti nel panorama economico del distretto di Valenza e, il definitivo passaggio di proprietà dell'immobile e della struttura di ristorazione dal consorzio gestione mensa all'amministrazione comunale di Valenza (AL), si ritiene definitivamente soppresso il contributo dello 0,40% sul monte salari a decorrere dall'anno 2001. Le imprese potranno aderire alla convenzione proposta dalla nuova proprietà.

Articolo 13 QUOTA CONTRATTUALE

Per la realizzazione del presente accordo sarà richiesta a tutti i lavoratori non iscritti alle OO.SS. (con le modalità di seguito riportate), una quota straordinaria a titolo di "partecipazione alle spese" di 15 Euro da trattenersi con la busta paga del mese di febbraio 2002.

SC 2

AA



In conformità a quanto sopra stabilito, con il listino paga del mese di gennaio 2001 sarà allegato un avviso, di cui all'allegato, facente parte integrante del presente CCRIL per la trattenuta di cui al punto precedente.

DECORRENZA E DURATA

Il presente CCRIL avrà decorrenza dal 1° gennaio 1999 e scadrà il 31 dicembre 2002.

Torino, 21 novembre 2001

FIOM-CGIL

Unione Regionale

Orafi-Argentieri-Orologiai ed Affini
FEDERART-CONFARTIGIANATO Piemonte

FIM-CISL

Giuseppe L. B.

ARTISTICO-CNA Piemonte

Meri
Proprietà di

UILM-UIL

[Signature]
[Signature]

FE.NA.M.A.T.- CASA Piemonte

[Signature]

La FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL del Piemonte hanno stipulato con le Organizzazioni Artigiane Piemontesi del settore Orafi-Argentieri-Orologiai ed Affini il secondo contratto integrativo regionale per tutti i lavoratori dipendenti del comparto.

A titolo di realizzazione e diffusione del Contratto medesimo si richiede ai lavoratori non iscritti al Sindacato una quota una tantum di 15 Euro da trattenersi con la retribuzione del mese di febbraio 2002.

La copia del CCRIL sarà consegnata ai lavoratori interessati entro il 31 giugno 2002.

Tali somme saranno versate a cura della aziende sul conto corrente n°.....

Chi non intendesse aderire dovrà comunicare per iscritto la sua volontà all'azienda entro il 28 febbraio 2002.

GCZ   

Tabella dei minimi nazionali in vigore da valere sull'intero territorio regionale

Impiegati	Minimo nazionale mensile	Operai	Minimo nazionale orario
Livello 1°	1.424.240	Livello 1°	8.232,60
Livello 2°	1.263.200	Livello 2°	7.301,73
Livello 3°	1.057.155	Livello 3°	6.110,72
Livello 4°	945.205	Livello 4°	5.463,61
Livello 5°	875.700	Livello 5°	5.061,85
Livello 6°	783.430	Livello 6°	4.528,50

902

HA

diff